



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LAZIO

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FRUSCELLA	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	SPAGNA MUSSO	BRUNO	Giudice
<input type="checkbox"/>	VALENTE	MARIA VITTORIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4371/2017  
spedito il 21/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 347/2016 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di RIETI  
contro:  
COMUNE DI GRECCIO  
VIA LIMITI NORD,17 02045 GRECCIO

**proposto dall'appellante:**  
CIFERRI MARINO  
V E ROSATI (EX VIA LIMITI NORD) 3 02045 GRECCIO RI

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 73 I.C.I. 2010

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 4371/2017

UDIENZA DEL

22/05/2019 ore 09:30

N°40/17/2020

PRONUNCIATA IL:

22 MAG. 2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

9 GEN. 2020

Il Segretario

ANTONIO MAIONE

*Antonio Maione*

### **Svolgimento del giudizio**

Con appello del 22.03.2017, il signor CIFERRI Marino impugnava la sentenza n. 347/2016 del 20.09.2016, depositata il 26.09.2016, con cui la Commissione tributaria provinciale di Rieti, sez. 2, respingeva il ricorso proposto dal contribuente contro avviso d'accertamento emesso dal Comune di Rieti ai fini ICI per l'anno 2010 a recupero di imposta dovuta con riferimento a un immobile che il contribuente dichiarava di aver concesso in comodato al figlio quale prima casa.

Deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza, rilevando che il rapporto contrattuale di comodato, concernente la contestata abitazione, era stato stipulato verbalmente e che il relativo uso, da parte del figlio comodatario, emergeva dalla certificazione di residenza. Concludeva per l'accoglimento del gravame e, in subordine, per la riduzione della sanzione amministrativa. Il Comune non si costituiva.

All'udienza del 22.05.2019 la causa era trattenuta a sentenza.

### **Motivi della decisione**

La circostanza che l'immobile in contestazione fosse abitato dal figlio del signor Ciferri Marino, emerge dalla certificazione di residenza prodotta in giudizio, rispetto alla quale il Comune non ha fornito alcuna prova o indizio idoneo a smentirne la veridicità. Tenuto conto che il regolamento comunale I.C.I. riconosce il diritto all'esenzione dell'imposta sia dell'abitazione principale che di quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado, non può disconoscersi nella fattispecie detta esenzione, al di là della mancata comunicazione di variazione da parte del Ciferri, che non può essere considerata dirimente rispetto alla situazione di fatto.

La controvertibilità dell'oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese.

La Commissione, definitivamente pronunciando,

### **P.Q.M.**

Accoglie l'appello. Spese compensate.

Roma, 22 maggio 2019.

Il Presidente estensore

